

FAQ Bando Proof of Concept

1. Quante e quali sono le fasi di attività previste dal Bando?

Il Bando Proof of concept (PoC) è suddiviso in due macro fasi di attività

La prima fase, quella relativa alla presentazione di un Programma di valorizzazione da parte dei soggetti ammissibili (articolo 4 del Bando) prevede che sia presentato un programma che contenga una proposta di piano di azioni/interventi finalizzato alla valorizzazione di uno o più brevetti e/o domande di brevetto attraverso progetti di PoC (articolo 3 del Bando) detenuti dai predetti soggetti. Tale fase si concluderà con una comunicazione di ammissione/non ammissione al finanziamento sulla base della valutazione formale e sostanziale dei programmi presentati (articoli 8 e 9 del Bando).

In questa prima fase, pertanto, deve essere fornita una descrizione del proprio portafoglio brevetti e una indicazione previsionale del numero dei brevetti e dei relativi progetti di PoC che saranno oggetto di finanziamento (articolo 3 del Bando).

La seconda fase coinvolge solo i soggetti che hanno presentato un programma ammesso al finanziamento. Tali soggetti dovranno procedere con la selezione puntuale dei brevetti e/o domande di brevetto oggetto di progetti di PoC (articoli 3 e 9 del Bando); il progetto di PoC è un percorso di valorizzazione di un singolo brevetto o domanda di brevetto tramite l'innalzamento del suo livello di maturità tecnologica. Tale fase comprende anche la successiva attuazione delle attività previste dai singoli progetti di PoC e potrà avere una durata massima di 18 mesi (articolo 3 del Bando).

2. Cosa si intende per soggetto proponente?

Ogni soggetto tra quelli di cui all'articolo 4 del Bando che, singolarmente o in forma congiunta ad altri soggetti indicati nel predetto articolo, hanno presentato un Programma di valorizzazione secondo i termini e le modalità di cui all'articolo 7 del Bando.

3. Cosa si intende per Soggetto beneficiario?

Il Soggetto proponente al quale viene concesso il finanziamento mediante l'atto di concessione.

4. Cosa si intende per Ufficio di trasferimento tecnologico?

Gli uffici di trasferimento tecnologico sono strutture attive presso le Università e gli Enti di ricerca che hanno come finalità la valorizzazione in chiave economica dei risultati della ricerca scientifica e tecnologica conseguiti nelle relative organizzazioni di appartenenza. Tali uffici possono avere denominazioni diverse, come per esempio Ufficio per la valorizzazione della ricerca, Knowledge Transfer Office, ecc.

5. Cosa si intende per scala di TRL?

La scala di TRL è una scala di misurazione del livello di maturità tecnologica dei titoli di proprietà industriale secondo la Commissione Europea Commissione Europea "Technology readiness levels (TRL), HORIZON 2020 – WORK PROGRAMME 2018-2020 General Annexes, Extract from Part 19 – Commission Decision C (2017)7124".

6. Uno stesso soggetto può partecipare in forma congiunta a più programmi di valorizzazione in qualità di Soggetto proponente (quindi mai in qualità di Soggetto capofila/beneficiario?)

Ai sensi dell'articolo 4 del Bando, ciascun soggetto può presentare o partecipare ad un solo Programma di valorizzazione, indipendentemente dal fatto che lo faccia in qualità di Soggetto proponente o di Soggetto capofila. Nel caso in cui un medesimo soggetto presenti o partecipi a più di un programma, decadrebbero automaticamente tutti i programmi in cui tale soggetto è coinvolto.

7. Cosa si intende per Organismo di Ricerca?

Ai sensi del regolamento (UE) 651/2014, punto 83) per “organismo di ricerca e diffusione della conoscenza” si intende una entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati. I soggetti che svolgano anche attività economiche non sono considerati Organismo di ricerca qualora queste ultime attività abbiano contribuito per più del 20% alla copertura dei costi dell'ultimo esercizio.

8. Al fine di comprovare il possesso del requisito di Organismo di ricerca, i Soggetti proponenti dovranno allegare documentazione specifica alla proposta di Programma di valorizzazione?

I Soggetti proponenti dovranno produrre una Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio con la quale si attesta il possesso del requisito di Organismo di Ricerca alla quale dovrà essere allegato lo Statuto del Soggetto.

Altra documentazione comprovante il possesso del predetto requisito dovrà essere resa disponibile su eventuale richiesta del Soggetto gestore.

9. Può essere considerato come soggetto ammissibile un Dipartimento - dotato di autonomia gestionale ed economica - di una Università Statale? Nel caso il singolo Dipartimento fosse un soggetto ammissibile, il limite di presentazione di un solo Programma di valorizzazione è riferito al singolo dipartimento o all'intera Università?

Il Dipartimento, pur se dotato di autonomia gestionale ed economica, non rientra tra i soggetti ammissibili ai sensi dell'articolo 4 del Bando. Pertanto, il limite di presentazione di un solo Programma di valorizzazione deve intendersi riferito all'Università nel suo complesso e nella sua globalità, indipendentemente dal/i Dipartimento/i che svolgerà/anno le attività relative al Programma di valorizzazione.

10. È possibile cedere la titolarità dei brevetti/domande di brevetto oggetto dei progetti di PoC nel corso di svolgimento delle attività del Programma di valorizzazione?

Il Soggetto proponente/beneficiario, in sede di sottoscrizione del provvedimento di concessione del finanziamento, si assumerà l'obbligo di non cedere la titolarità del brevetto/domanda di brevetto e di non stipulare contratti di licenza per tutta la durata del relativo progetto di PoC.

Si specifica, tuttavia, che ai sensi dell'articolo 3 del Bando, i progetti di PoC dovranno avere una durata massima non superiore a 18 mesi a decorrere dalla sottoscrizione dell'atto di concessione del finanziamento; ne deriva che, qualora il brevetto/domanda di brevetto oggetto del progetto di PoC mediante l'attuazione delle attività di PoC, abbia raggiunto livelli di maturità tecnologica tali da consentirne la commercializzazione prima dello scadere del termine previsto di conclusione delle attività di progetto, il progetto medesimo potrà concludersi anticipatamente.

Successivamente sarà il Soggetto gestore, per il tramite della Commissione di valutazione a verificare che siano stati raggiunti gli obiettivi e i risultati previsti.

Si specifica, inoltre, che è possibile stipulare contratti di opzione di cessione o di licenza in fase di selezione dei PoC, al fine di incentivare il coinvolgimento di soggetti appartenenti al mondo imprenditoriale attraverso il cofinanziamento del progetto di PoC stesso.

11. Le regole sull'ammissibilità dei brevetti/domande di brevetti:

- a) **riguardano la definizione di Soggetto (sono soggetti quelle organizzazioni che hanno almeno un brevetto/domanda di brevetto che risponde ai requisiti)?**
- b) **si riferiscono alle caratteristiche del brevetto/domanda di brevetto alla base di ogni singolo progetto di PoC all'interno del Programma di valorizzazione presentato dal Soggetto?**
- c) **affermano che un'organizzazione non può presentare un Programma di valorizzazione (non è un soggetto) se non ha almeno un brevetto/domanda di brevetto che risponde ai requisiti e, contemporaneamente, i singoli progetti di PoC si devono basare ciascuno su un brevetto/domanda di brevetto che rispondono ai requisiti?**

Sui requisiti di ammissibilità dei Soggetti proponenti e sulle caratteristiche che devono avere i brevetti/domande di brevetto detenuti dai soggetti medesimi:

- a) la definizione di Soggetto ammissibile è quella di cui all'art. 4 del Bando: Università statali e non statali, Istituti Universitari ad ordinamento speciale, Enti Pubblici di Ricerca di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo del 25 novembre 2016, n. 218 e IRCCS presenti sul territorio italiano, che detengono almeno un brevetto e/o abbiano presentato domanda di almeno un brevetto che abbia le caratteristiche di cui all'articolo 2 del Bando. Si specifica che i predetti soggetti saranno ritenuti ammissibili solo se in possesso del requisito di Organismo di Ricerca ai sensi del Regolamento UE n.651/2014;
- b) i brevetti/domande di brevetto detenuti dai Soggetti ammissibili di cui all'articolo 4 del Bando e individuati in modo previsionale nel Programma di valorizzazione devono avere le caratteristiche di cui all'articolo 2 del Bando;
- c) i Soggetti proponenti che non detengono almeno un brevetto e/o che non abbiano presentato domanda di almeno un brevetto che abbia le caratteristiche di cui all'articolo 2 del Bando non sono soggetti ammissibili.

12. Come sarà resa nota la graduatoria dei programmi di valorizzazione ammessi al finanziamento?

La graduatoria dei programmi ammessi a finanziamento sarà pubblicata sui siti internet della Direzione generale per la Tutela della Proprietà Industriale – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, www.uibm.gov.it, e del Soggetto gestore, Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. – Invitalia, www.invitalia.it.

13. Il finanziamento concesso rientra nel regime degli aiuti di Stato? Se sì quale?

Il finanziamento a valere sul Bando PoC non rientra nell'ambito di applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in quanto destinato ai soggetti in possesso dei requisiti di "Organismo di ricerca e di diffusione della conoscenza" (OdR), ai sensi del Regolamento (UE) 651/2014.

Per la definizione di OdR e delle attività non economiche il cui finanziamento con risorse pubbliche non costituisce aiuto di Stato, ai fini del Bando, si considera inoltre quanto previsto dalla "Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato" (GUUE 2016/C 262/01) e dalle precisazioni di cui alla "Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione" (GUUE 2014/C 198/01) e, in particolare, di quanto previsto al punto 20 della Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione laddove è specificato che i soggetti che svolgano anche attività economiche non sono considerati OdR qualora queste ultime attività abbiano contribuito per più del 20% alla copertura dei costi dell'ultimo esercizio.

14. Dal Bando si apprende che un Programma può essere finanziato fino a 320.000 €, e all'interno di questo Programma, il Soggetto proponente può sostenere uno o più progetti di PoC che saranno cofinanziati al 70% e fino a 40.000 € ciascuno e che saranno selezionati secondo le regole che devono essere esplicitate nella proposta. E' corretta tale lettura del Bando?

Ai sensi dell'articolo 5 del Bando, il finanziamento massimo concesso per la realizzazione di ciascun Programma di valorizzazione non può essere superiore a € 320.000 e il finanziamento massimo

concesso per la realizzazione di ciascun progetto di PoC non può essere superiore al 70% del totale dei costi ammissibili, entro il limite massimo di € 40.000; pertanto, se si prevede la misura massima di finanziamento e l'importo massimo ammissibile, per ciascun Programma di valorizzazione potranno essere finanziati al massimo n. 8 progetti di PoC. Qualora il soggetto proponente intenda ridurre la misura del finanziamento richiesto ovvero l'importo massimo per i singoli progetti di PoC, sarà possibile finanziare anche più di n. 8 progetti di PoC. I criteri di selezione saranno quelli indicati dal soggetto proponente nelle relative proposte.

15. Cosa si intende esattamente per cofinanziamento? E in particolare, si possono finanziare progetti di PoC basati su brevetti/domande di brevetto già licenziati ad aziende nel caso i costi di questi progetti di PoC siano anche sostenuti in modo congruo e pertinente dalle aziende medesime?

Per cofinanziamento si intende l'apporto di risorse finanziarie a carico dei soggetti proponenti (o anche di soggetti terzi) a copertura, unitamente al finanziamento concesso dal MISE, dell'intero costo del Programma di valorizzazione/progetto di PoC, la cui entità è indicata all'articolo 5 del Bando (L'importo del finanziamento da destinare a ciascun progetto di PoC non può essere superiore al 70% del totale dei costi ammissibili, entro il limite massimo di finanziamento di € 40.000,00 (euro quarantamila/00). L'importo massimo del finanziamento da parte della Direzione generale per ciascun Programma di valorizzazione non può essere superiore ad euro 320.000,00 (trecentoventimila/00).

I brevetti/domande di brevetto oggetto dei progetti di PoC ammissibili al finanziamento devono essere detenuti dai Soggetti di cui all'articolo 4 del Bando.

Nel medesimo articolo 4 si specifica che i predetti soggetti saranno ritenuti ammissibili solo se in possesso del requisito di Organismo di Ricerca ai sensi del Regolamento UE n.651/2014.”

Pertanto, la titolarità del brevetto e/o domanda di brevetto può essere congiunta con altri soggetti a condizione che anche questi ultimi posseggano il requisito di Organismo di Ricerca ai sensi del Regolamento UE n.651/2014.

In nessun caso possono essere finanziati progetti di PoC aventi ad oggetto brevetti/domande di brevetto detenuti (a titolo di proprietà o a titolo di concessione in licenza) da altri soggetti privi di tale requisito, quali le aziende.

16. Che differenza c'è tra le “spese di personale” di cui all'articolo 6, lettera a) del Bando e quelle di cui all'articolo 9 del Bando?

Tra le “spese di personale” di cui all'articolo 6, lettera a) del Bando rientrano le spese sostenute per le risorse riconducibili al Programma di valorizzazione (ricercatori, tecnici e altro personale di supporto) a patto che non siano inseriti a tempo indeterminato nell'organico del Soggetto beneficiario; le spese di cui all'articolo 9 del Bando sono corrisposte a copertura delle spese di personale che sia stato impegnato nelle attività di gestione del Programma di valorizzazione ai fini dello svolgimento delle attività di selezione dei progetti di PoC e nelle attività di gestione dell'intero programma.

17. All'interno della categoria di costi ammissibili “servizi di consulenza specialistica tecnologica” di cui all'articolo 6 del Bando, rientrano anche attività di scouting delle opportunità di mercato e/o elaborazione di exploitation roadmap per approcciare l'eventuale valorizzazione economica?

Il Bando Proof of Concept ha la finalità di sostenere un percorso di innalzamento del livello di maturità delle invenzioni brevettate dai soggetti appartenenti al mondo della ricerca in possesso del requisito di Organismo di Ricerca ai sensi del Regolamento UE n.651/2014 (articolo 4 del Bando).

L'Organismo di Ricerca di cui al punto 83 del Regolamento (UE) 651/2014 è definito come “una entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale”.

Il Proof of concept per la sua natura riguarda le attività di sviluppo e valorizzazione del potenziale industrialmente innovativo di idee e conoscenze tecnologiche sviluppate nell'ambito di attività di ricerca fondamentale.

In particolare, le attività oggetto di PoC finanziate con il Bando sono finalizzate a:

- costruire/migliorare un prototipo per prepararne la commercializzazione;
- verificare la fattibilità commerciale o effettuare test per lo scale up;
- dimostrare la mitigazione del rischio per un potenziale investitore/industria o licenziatario, nel caso esista un brevetto;
- affrontare e superare uno specifico gap identificato dall'industria e che ne ostacola l'attrattività per gli investitori.

Le predette attività, elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano nella più ampia definizione di "ricerca industriale" e "sviluppo sperimentale" di cui al Regolamento (UE) 651/2014, punti 85 e 86.

I progetti di PoC oggetto di finanziamento del Bando hanno pertanto l'obiettivo di innalzare il livello di maturità tecnologica delle invenzioni brevettate in modo da favorirne il trasferimento tecnologico verso l'industria. La consulenza specialistica tecnologica individuata come costo ammissibile ai sensi dell'articolo 6 del Bando deve essere strettamente connessa al predetto obiettivo.